

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 Novembre 2015 Verbale N. 779

Delibera n. 136/2015

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	-	Presidente
Rag.	Vitangelo	TIZZANO	-	Componente
Dott.	Francesco	DESSI	-	“

Componenti assenti giustificati:

Ing.	Michele	CAMOGLIO	-	Componente
Dott.	Massimo	ZEDDA	-	“

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Giuseppe	CUCCU	-	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Elisabetta	MORELLO	-	Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Antonio	ZANDA	-	Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti assenti giustificati:

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI
ALL'ART. 93 DEL D.LGS 163/2006**

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 7/bis del D.Lgs 12/04/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" comma 7, recita che le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e per l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare
- l'art.7-quinquies afferma che gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo
- gli uffici del Consorzio rientrano nella disciplina di cui all'art.93 del D.Lgs 163/2006 è necessario, quindi, che l'Ente si doti di un regolamento per l'assegnazione degli incentivi
- dato atto che gli Uffici hanno predisposto uno schema di Regolamento

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Vista la bozza del regolamento allegata alla presente delibera
- Su proposta del Direttore Generale

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare il regolamento allegato alla presente delibera.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL
"FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE"
EX ART. 93, D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006 e s.m.i.**

Premessa

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis del D.lgs. 163/2006, il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari istituisce il "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*".

Alla costituzione del fondo concorrono:

- una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 163/2006. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento;

Tale fondo è ripartito per l'80% tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente regolamento, per il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'attività del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 93, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione della quota del "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*", destinata al personale del Settore Lavori Pubblici e Progettazione e delle altre strutture del Consorzio coinvolte nei lavori e nelle opere. Dalla ripartizione di detti incentivi è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
2. Il "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*" è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il RUP, il personale incaricato delle attività di progettazione, di progettazione e coordinamento sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudo, nonché tra i loro collaboratori per tutte le opere o lavori, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica; comprese le eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, del D.lgs. 163/06, ad eccezione della lett. e). Sono escluse le attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
3. In caso di appalti misti, così come definiti all'articolo 14 del D.lgs. 163/06, le quote del fondo sono ripartite solo relativamente all'importo dei lavori.

4. Per ciascun lavoro l'ufficio predispone apposita scheda nella quale sono indicati almeno i seguenti elementi:

- Titolo dell'opera, importo dei lavori, quota riservata all'erogazione dell'incentivo di cui al presente regolamento, calcolata sulla base del coefficiente di complessità, ripartita fra incentivo per la progettazione e incentivo per l'acquisto di dotazioni tecnologiche.
- Gruppo di lavoro e percentuale riservata a ciascun componente del gruppo;
- tempi di esecuzione della progettazione.

Art. 2 - Criteri di calcolo del fondo

1. la quota del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" oggetto del presente regolamento è determinata nella misura dell'80% calcolato sulla percentuale sino ad un massimo del 2% dell'importo a base di gara. Tale quota è comprensiva degli oneri accessori a carico dell'amministrazione.
2. La quota determinata ai sensi del precedente comma non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
3. le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro tra quelle a disposizione.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Partecipa alla ripartizione del fondo, il personale del Settore Lavori Pubblici e Progettazione e delle altre strutture del Consorzio coinvolte in qualità di:
 - a) Responsabile del Procedimento;
 - b) tecnico o tecnici che in qualità di Progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di legge, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - d) direttore dei lavori e incaricati dell'Ufficio della direzione lavori;
 - e) collaudatore e personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo;
 - f) collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei Tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto quali disegni, computi metrici, etc.;
 - g) personale amministrativo che, pur non firmando il progetto o la contabilità, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del RUP e degli altri incaricati di cui alle precedenti lettere.
2. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 4 - Conferimento degli Incarichi

1. Il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento, è effettuato con determinazione del direttore generale sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Progettazione del Consorzio. Nel proporre il conferimento degli incarichi il dirigente dovrà tener conto della complessità delle opere e garantire la rotazione degli incarichi, anche sulla base dei carichi di lavoro, delle singole capacità e competenze del personale e delle

responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Il Direttore Generale, in caso di ritardo o di non puntuale o corretto assolvimento dell'incarico, anche su segnalazione dello stesso Dirigente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento stabilisce la quota del fondo da assegnare alle attività svolte sino al momento della revoca o della modifica.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare:

- il nominativo del RUP, nonché quello dei dipendenti incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e del personale tecnico e amministrativo che partecipa a dette attività;
- i compiti assegnati a ciascuno;
- i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- le aliquote di ripartizione del fondo secondo quanto disposto dalla tabella del successivo art. 5.

Art. 5 - Determinazione del fondo incentivante

1. L'aliquota percentuale massima delle somme da ripartire per ciascun progetto, è stabilita in relazione alla rilevanza economica dell'opera, intesa come importo dei lavori a base d'asta e in funzione della complessità dell'opera, secondo gli scaglioni della seguente tabella:

Importo a base di gara	Livello Complessità		
	Alta	Media	Bassa
da € 0 a € 1.000.000	2%	1,7%	1,3%
da € 1.000.001 a € 5.000.000	1,9%	1,6%	1,2%
da € 5.000.001 a € 25.000.000	1,8%	1,5%	1,1%
da € 25.000.001 a € 50.000.000	1,7%	1,4%	1,0%
Oltre € 50.000.000	1,6%	1,3%	0,9%

La complessità dell'opera è determinata sulla base dei seguenti criteri:

Complessità alta: lavori e opere che richiedono elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

Complessità media: lavori e opere che richiedono medio impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche architettoniche, strutturali ed

impiantistiche.

Complessità bassa: lavori e opere caratterizzati per i quali non sono richieste particolari competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

Art. 6 - Ripartizione del fondo

1. La ripartizione delle risorse finanziarie del "fondo" tra i soggetti incaricati, ai sensi del precedente art. 4, è operata dal direttore generale su proposta del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Progettazione, nel rispetto delle aliquote massime indicate nella tabella di cui all'articolo precedente e nel rispetto delle quote individuate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le percentuali di cui all'allegato 1 potranno essere derogate nel caso di progettazione che comporti particolari composizioni del gruppo di lavoro o particolari ripartizioni di responsabilità. Resta inteso che in caso di più collaboratori tecnici, in fase di progettazione, l'aliquota di riferimento di questi ultimi potrà variare in aumento. Le risorse sono ripartite tenendo conto delle responsabilità effettivamente assunte, anche se non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.

2. Nel caso in cui lo stesso incarico sia affidato a più soggetti, l'importo dell'incentivo dovrà essere suddiviso in parti uguali o ripartito in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi.

3. Il soggetto che ricopra più ruoli tra quelli elencati nell'art. 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), ed espleti le relative prestazioni, avrà diritto alla somma delle corrispondenti percentuali come stabilite nell'allegato 1.

4. le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale del Consorzio, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie.

L'erogazione della somma incentivante a favore degli aventi diritto, in base al prospetto di ripartizione predisposto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Progettazione, ai sensi degli allegato 1, sarà effettuata nei termini seguenti:

PROGETTAZIONE

- entro 60 giorni dall'indizione della gara d'appalto.

DIREZIONE DEI LAVORI:

- **40%**, entro 60 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento relativo all'esecuzione dei lavori pari ad almeno il 50% dell'importo contrattuale;
- **40%**, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- **20%**, entro 30 giorni dalla ricezione del Certificato di Collaudo finale (o del Certificato di regolare esecuzione).

COLLAUDO

- **100%**, entro 30 giorni dalla deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'erogazione della somma incentivante è disposta per le prestazioni del personale dipendente di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) incluse dell'art. 3 del presente Regolamento, con esclusione di quelle di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

La quota parte spettante al Responsabile Unico del Procedimento sarà erogata con le seguenti scadenze:

- **40%**, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori;

- **40%**, entro 30 giorni dalla ricezione del certificato di collaudo finale (o del certificato di regolare esecuzione);
- **20%**, entro 30 giorni dall'approvazione del Certificato di Collaudo finale o del Certificato di regolare esecuzione.

I Responsabili del Procedimento di ogni opera comunicheranno alla Direzione Generale dell'Ente lo stato di avanzamento dei lavori per adempiere a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 7 - Penalità per errori, omissioni progettuali, ritardi e maggiorazione dei costi.

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/06, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto e ove l'incentivo sia già stato corrisposto l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme.

2. In caso di mancato rispetto, in fase di progettazione, dei tempi previsti contrattualmente, le risorse finanziarie da ripartire saranno ridotte:

- del 10%, nel caso in cui i ritardi siano inferiori di 1/5 rispetto ai tempi previsti;
- del 20% nel caso in cui i ritardi siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi previsti;
- del 30% nel caso in cui i ritardi superiori di 2/5 rispetto ai tempi previsti.
- se il ritardo supera il 100% del tempo concesso per la realizzazione dell'intera attività di progettazione non viene erogato alcun incentivo.

Nessun incentivo sarà corrisposto ad alcun titolo al dipendente il cui incarico sia stato revocato per ritardi o inadeguatezza nell'assolvimento dell'incarico.

3. Ai fini della riduzione delle risorse finanziarie ai sensi del precedente comma, non sono computati nei termini di esecuzione dell'opera i tempi conseguenti a mancato rilascio di atti autorizzatori da parte di soggetti terzi o sospensioni per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese quelle per gli accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d).

Art. 8 - Pagamento dell'incentivo

1. Il pagamento del compenso a valere sul "fondo" è disposto dal Direttore Generale, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente Amministrativo e previa verifica e attestazione dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento nella quale sono indicati: l'avanzamento delle opere, i nominativi del personale coinvolto, le specifiche attività svolte per le quali deve essere attestata ogni singola attività incentivante, gli importi di spettanza e il rispetto/mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo.

2. Gli incentivi verranno liquidati, salva la presenza di motivi oggettivi che ne ritardino o impediscano l'erogazione e nel rispetto dei tempi previsti all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. In ogni caso non viene corrisposto alcun incentivo, anche a fronte di attività di progettazione regolarmente espletate, qualora l'opera, per qualunque ragione indipendente dalla volontà dell'Ente, non venga mandata in gara.

Art. 9 - Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento, recepisce la contrattazione sindacale per la parte relativa ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo, è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed entra in vigore alla data della sua approvazione.

Art. 10- Disposizioni transitorie

Il presente regolamento trova applicazione per gli incarichi conferiti a partire dal 01.09.2014. Per gli incarichi conferiti ed interamente espletati prima di tale data continua a trovare applicazione il previgente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del

Art. 11 - Rinvii

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D.lgs. 163/06 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ALLEGATO 1

ATTIVITA'	%	DETTAGLIO ATTIVITA'
Responsabile del Procedimento	7%	-
PROGETTAZIONE		
Progettista Responsabile 26% Collaboratori tecnici 18%	44%	Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva
Coordinamento Sicurezza	8%	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
DIREZIONE LAVORI		
Direttore Lavori 22% Assistenti di Cantiere 8%	30%	Direzione lavori
Collaudi	5%	Atti di collaudo e certificati di regolare esecuzione
Attività amministrative di supporto a quelle precedenti	6%	